



COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO

Provincia di Cremona

Pizza Libertà 3 – Pieve San Giacomo - tel. 037264331 - fax 037264613

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, COMMA 1, DELLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 109 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Approvato con deliberazione di G.C. n. 66 del 19.10.2002

Modificato con i seguenti atti:

G.C. n. 20 del 03.04.2004

G.C. n. 46 del 07.07.2009

G.C. n. 63 del 30.11.2010

SOMMARIO

- Art. 1 Oggetto del regolamento e principi generali
- Art. 2 Norme in materia di progettazione
- Art. 3 Affidamento degli incarichi di progettazione
- Art. 4 Limitazione all'erogazione degli incentivi
- Art. 5 Costituzione e qualificazione del fondo per la progettazione
- Art. 6 Criteri di riparto del fondo
- Art. 7 Prestazioni parziali
- Art. 8 Incarichi collegiali con professionisti esterni
- Art. 9 Incarichi collegiali con uffici tecnici di altri enti
- Art.10 Liquidazione degli incentivi
- Art.11 Condizioni per l'affidamento dell'incarico
- Art.12 Divieti
- Art.13 Copertura rischi professionali
- Art.14 Orario di lavoro e spese accessorie
- Art. 15 Rinvio dinamico
- Art. 16 Pubblicità del regolamento
- Art. 17 Entrata in vigore

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI

1. Il presente regolamento individua i criteri generali da seguire per la ripartizione del fondo per l'erogazione, al personale interessato, degli incentivi di progettazione previsti dall'art.18 della Legge n.109 del 11/02/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Gli incentivi di progettazione vengono erogati al personale dell'Ufficio Tecnico e ripartiti tra il Responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo di opere o lavori pubblici, oppure di atti di pianificazione generale.
Il Responsabile del procedimento ha diritto alla quota di incentivo anche nell'ipotesi di ricorso alla progettazione esterna.
Si precisa che la funzione di coordinatore della sicurezza, in fase di esecuzione dei lavori, sono attribuite al direttore dei lavori (art.127 del D.P.R. 554/1999).
La sussistenza del diritto ai compensi, in caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, è comprovata dall'esistenza in atti perlomeno del computo metrico estimativo.
I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, fatti eseguire su semplice richiesta di preventivo e con determina di assegnazione e impegno di spesa adottata dal responsabile del servizio, non sono soggetti a erogazione di alcun incentivo.
3. Per Responsabile del procedimento si intende il dipendente indicato nella scheda n°7 del programma triennale Lavori Pubblici (elenco annuale), oppure il dipendente indicato in altro specifico atto amministrativo susseguente.
4. Per progettista si intende il dipendente incaricato della redazione del progetto di opere o lavori oppure degli atti di pianificazione.
5. Per legge n.109 si intende la legge 11/02/1994 n.109 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 2
NORME IN MATERIA DI PROGETTAZIONE

1. Le fasi progettuali di cui all'art.16 della legge n.109 sono prioritariamente affidate al personale dell'Ufficio Tecnico.
2. L'affidamento della progettazione a tecnici esterni all'ente può avvenire in via residuale, subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'art.17, comma 4, della legge n.109.
3. Le disposizioni contenute nei precedenti commi si applicano anche per la progettazione di atti di pianificazione.

ART. 3
AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE

1. Dopo l'approvazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici, sono individuati i progetti da affidare al personale dell'Ufficio Tecnico.
Gli incarichi non compresi negli atti di programmazione sono decisi di norma con provvedimento della Giunta Comunale.

Gli incarichi per i quali sia stabilito o previsto l'affidamento all'ufficio tecnico dell'ente, sono conferiti con atto del Segretario Comunale.

2. Il personale, diverso dal tecnico incaricato, che svolge attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, deve essere individuato prima dell'inizio di ogni prestazione.

3. Gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori possono coincidere con la nomina a responsabile del procedimento. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere h) ed i) del D.P.R. n.554/99 e di interventi di importo superiore a 500.000 Euro.

ART. 4 LIMITAZIONE ALL'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI

1. Gli incentivi di progettazione sono erogati esclusivamente qualora l'attività progettuale sia affidata al personale interno.

2. Qualora la progettazione sia viceversa conferita a professionisti esterni, è dovuta l'incentivazione per l'attività che verrà svolta dal Responsabile del Procedimento.

3. Nel caso in cui, oltre alla progettazione interna, si renda necessario conferire a liberi professionisti la redazione di alcune procedure gli incentivi sono dovuti nella misura di legge, alla quale deve essere scorporata la quota affidata agli esterni. Al Responsabile del Procedimento è sempre dovuta la quota interna.

ART. 5 COSTITUZIONE E QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE

1. Il fondo di cui all'art.18 della Legge 11 febbraio 1994 n.109, e successive modifiche ed integrazioni, è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.

2. In conformità alle prescrizioni di cui all'art.13, comma 4, della Legge 17 Maggio 1999 n.144, la percentuale massima di cui al comma 1 del presente articolo, è graduata in ragione dell'entità dei lavori e della complessità degli stessi.

3. Conseguentemente la quota percentuale incentivante è stabilita come segue:

- progetti con importo fino a Euro 500.000: percentuale del 2%;
- progetti con importo uguale o superiore a Euro 500.000: percentuale dell'1,5 %;
- progetti per interventi di manutenzione ordinaria con importo fino a Euro 250.000: percentuale dello 1 %;
- progetti per interventi di manutenzione ordinaria con importo uguale o superiore a Euro 250.000: percentuale dello 0,7 %.

4. Per gli atti di pianificazione il fondo è determinato calcolando, per ogni progetto, al 30% la tariffa professionale Ingegneri ed Architetti, comprensivo degli oneri riflessi salvo diverse disposizioni di legge, di cui alla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione generale urbanistica, del 01.12.1969 n.6679, aggiornata all'ultimo adeguamento disponibile alla data di affidamento

dell'incarico, ovvero ad eventuali provvedimenti successivi ad applicazione obbligatoria, al netto delle spese e dei compensi a tempo.

5. Gli importi corrispondenti alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d'asta, saranno inseriti nel quadro economico del costo preventivato dall'opera o del lavoro; in sede di approvazione del progetto esecutivo si provvede a calcolare l'ammontare esatto del compenso.

ART. 6 CRITERI DI RIPARTO DEL FONDO

1. All'inizio di ciascun esercizio, il Responsabile dei Lavori Pubblici o dell'Urbanistica a secondo delle competenze, con proprio atto individua il personale interessato alla progettazione e, contestualmente, ripartisce il fondo secondo le quote di spettanze di ciascun singolo progetto, così come individualmente calcolata ai sensi dell'art.18, comma 1, della Legge n.109.

2. Le quote di progetto sono ulteriormente ripartite tra i partecipanti alla progettazione tenendo conto della qualifica funzionale del dipendente, del livello di responsabilità assunta nella progettazione e delle distinte fasi procedurali.

3. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti del gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali:

tabella 1

GRUPPO DI LAVORO	COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE
Responsabile unico del procedimento	10%
Nucleo tecnico	55%
Ufficio direzione lavori + coordinamento in fase di esecuzione	30%
Collaudo	5%

4. Le quote del fondo sono ripartite tra i soggetti indicati nell'art.1 tenendo conto del livello di responsabilità assunta nella progettazione e nelle distinte fasi procedurali, secondo i seguenti parametri:

tabella 2

TIPO DI INCARICO	FASI DELLA PROGETTAZIONE	% QUOTA DI ATTRIBUZIONE
Lavori / Opere (2% dell'importo a base d'asta)	1) Prog.preliminare	10
	2) Prog. Definitivo	15
	3) Prog. Esecutivo	20
	4) Piano di sicurezza	10
	5) Direzione lavori + coordinamento in fase di esecuzione	30
	6) Collaudo	5

5. Qualora per qualsiasi motivo uno o più destinatari del riparto di cui al comma precedente non partecipi alla redazione del progetto o dell'atto di pianificazione non ha diritto ad alcuna quota.

ART. 7 PRESTAZIONI PARZIALI

1. Qualora all'ufficio tecnico dell'ente sia affidato uno solo dei livelli di progettazione e gli altri livelli siano affidati o siano stati affidati a professionisti esterni, qualunque siano le caratteristiche, la tipologia e l'importo stimato del lavoro pubblico, la quota è da calcolarsi sul 2 % come da tabella 2 di cui al precedente articolo.

2. In caso di incarico per prestazioni parziali le ulteriori suddivisioni, eventualmente stabilite in relazione alle prestazioni elementari ai sensi dell'articolo precedente, sono riferite alla quota di cui al comma precedente.

3. La disponibilità di cui al primo comma non si applica qualora l'incarico all'ufficio tecnico venga ampliato od esteso in modo che allo stesso ufficio sia affidato uno dei successivi livelli di progettazione, anche collegialmente con altri soggetti ai sensi dell'articolo successivo; in tal caso le quote di fondo eventualmente già accantonate o ripartite in relazione al livello precedente sono sottratte alla quantificazione e alla ripartizione ordinaria ovvero soggette a conguaglio.

4. Qualora al personale interno venga affidata la sola progettazione esecutiva, le quote percentuali previste per il progetto preliminare e definitivo si sommano alla quota percentuale prevista per il progetto esecutivo.

ART. 8 INCARICHI COLLEGIALI CON PROFESSIONISTI ESTERNI

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'Amministrazione e a professionisti esterni; sono equiparati ai professionisti esterni i tecnici di altri enti locali che, in forza delle vigenti disposizioni di legge e del loro ordinamento interno, sono iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali, possono esercitare l'attività professionale a favore di enti locali diversi da quello di appartenenza e sono stati autorizzati allo scopo dalla propria amministrazione.

2. In deroga all'art.7 delle L.143/1949, all'art.11 della L.144/1949, all'art.6 c. 2 e 3, della L. 404/1977 e ad ogni altra disposizione dello stesso tenore, in caso di incarico collegiale l'onorario del professionista esterno, da determinare con apposito disciplinare ai sensi delle vigenti disposizioni, è ridotto alla metà.

3. Qualora si proceda all'incarico collegiale con professionisti esterni il fondo di incentivazione è ridotto allo 0,75% dell'importo stimato delle opere o del lavoro ovvero al 30% della tariffa professionale relativa agli atti di pianificazione; in tal caso tutte le ripartizioni, i coefficienti, le variazioni e i riferimenti al fondo previsti dal regolamento si intendono rapportati e ragguagliati alla quota definita al presente a comma.

ART. 9 INCARICHI COLLEGIALI CON UFFICI TECNICI DI ALTRI ENTI

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente all'ufficio tecnico dell'Amministrazione ed ad uno o più degli uffici di altre Amministrazioni; i rapporti tra i diversi organi tecnici sono regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, contemperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre Amministrazioni.

ART. 10 LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI

Onorari, distribuzione e ripartizione del fondo

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile del procedimento in conformità agli atti di costituzione dei Gruppi, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché la completezza degli elaborati presentati rispetto a quanto previsto dalle norme di cui ai precedenti articoli del presente regolamento.

2. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Segretario Comunale, che vi provvede sulla scorta delle note di liquidazione ricevute dal competente Responsabile del procedimento.

3. In nessun caso l'incentivo può essere liquidato al Nucleo tecnico prima dell'appalto dei lavori. Parimenti l'incentivo all'Ufficio direzione lavori ed al Collaudatore non può essere liquidato prima dell'approvazione del certificato di avvenuto collaudo. L'incentivo al responsabile unico del procedimento viene liquidato al 50% dopo l'appalto e al 50% dopo il collaudo.

4. L'importo corrispondente al 30% della tariffa professionale relativa ad un atto di pianificazione generale o particolareggiata, come sopra definiti e specificati, sarà erogato con le modalità e nell'ordine cronologico sotto riportate:

TIPO DI INCARICO	FASE DELLA PROGETTAZIONE	% QUOTA DI ATTRIBUZIONE
Pianificazione (30% della tariffa professionale)	1. piano adottato	30
	2. piano approvato	70

ART. 11 CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

1. I progetti sono firmati da dipendenti dell'ufficio tecnico abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso il Comune, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra Amministrazione Pubblica da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

ART. 12 DIVIETI

1. I dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale, non possono espletare, nell'ambito territoriale comunale, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 03.02.1993 n° 29 e successive modificazioni, se non conseguenti al rapporto d'impiego.

2. E' vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a messo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dalla legge n° 109.

ART. 13 COPERTURA RISCHI PROFESSIONALI

1. Il Comune stipula in nome e per conto dei dipendenti incaricati per la progettazione idonee polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionali, con spese interamente a carico dell'Amministrazione Comunale.

2. Le polizze assicurative sono rinnovate per tutta la durata del rapporto di lavoro con il Comune a condizione che al dipendente venga affidato almeno un progetto all'anno.

ART. 14 ORARIO DI LAVORO E SPESE ACCESSORIE

1. L'attività di progettazione viene espletata di norma durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici, sia per quanto riguarda il consumo dei materiali e l'utilizzo delle attrezzature, sia per quanto riguarda l'effettuazione delle missioni strettamente necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

2. Tutto il materiale prodotto è di proprietà del Comune e potrà essere utilizzato senza che ciò determini erogazione di ulteriori compensi accessori.

ART. 15 RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

2. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di carattere nazionale o regionale.

ART. 16 PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della L. 07.08.1990 n° 241. sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 17
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione e si applica alla programmazione del programma triennale lavori pubblici ed elenco corrente.